

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Azienda Ospedaliera Santa Maria Terni, con sede in Terni, via Tristano di Joannuccio, n. 1, codice fiscale PIVA n. 00679270553, rappresentata dal Dott. Pasquale Chiarelli, che sottoscrive il presente atto in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda (di seguito, l' "**Amministrazione**");

da una parte

E

Cassa depositi e prestiti, società per azioni, con sede in Roma, Via Goito n. 4, capitale sociale euro 4.051.143.264,00 i.v., iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, rappresentata da [•], in qualità di [•], domiciliato per la carica presso la sede legale della società (di seguito, "**CDP**")

dall'altra parte

di seguito, congiuntamente, le "**Parti**".

PREMESSO CHE:

1. Con riferimento all'Amministrazione:

- l'Amministrazione intende procedere alla valutazione della proposta di partenariato pubblico privato (la "**Proposta**") ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 (il "**Codice dei Contratti Pubblici**") avente ad oggetto la "progettazione definitiva ed esecutiva, l'esecuzione dei lavori di nuova costruzione e la gestione di alcuni servizi non sanitari del nuovo Ospedale di Terni" (il "**Progetto**");

2. Con riferimento a CDP:

- la missione istituzionale di CDP, anche quale Istituto Nazionale di Promozione, è volta a promuovere lo sviluppo economico e sociale del Paese attraverso il sostegno finanziario

agli enti territoriali, alle infrastrutture, ai processi di crescita delle imprese italiane, anche fornendo servizi di consulenza ed assistenza ai predetti enti;

- in particolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera (G), del proprio Statuto e dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, CDP può fornire servizi di assistenza e consulenza in favore (tra gli altri) delle Regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico;
 - a partire dal 2019 CDP, nell'ambito della propria missione di Istituto Nazionale di Promozione, offre supporto specialistico alle pubbliche amministrazioni nelle fasi del processo di realizzazione delle opere pubbliche, assistendo i soggetti attuatori nell'individuazione delle soluzioni ottimali per assicurare la realizzazione e il finanziamento delle opere;
 - CDP, al fine di poter accedere alle risorse finanziarie a fondo perduto da parte della Banca europea per gli investimenti ("BEI") nell'ambito dell'iniziativa "*European Investment Advisory Hub*" volte a supportare lo sviluppo di iniziative infrastrutturali, anche attraverso attività di *consulenza*, ha partecipato, risultandone aggiudicataria, alla procedura di assegnazione di tali contributi denominata "*BEI / EIAH Call for Proposals*", avviata nel dicembre 2017, in relazione ad iniziative nell'ambito di schemi di partenariato pubblico-privato (PPP); al riguardo, la BEI e CDP hanno sottoscritto, in data 6-9 agosto 2019, un accordo denominato "*Funding Agreement*", successivamente modificato e integrato in data 17-18 dicembre 2020 al fine di includere, *inter alia*, anche le iniziative infrastrutturali secondo lo schema dell'appalto;
3. le Parti si danno reciprocamente atto che, per quanto occorrer possa, sussistono i presupposti indicati dall'articolo 5, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici, i quali sono stati verificati da ciascuna delle Parti per quanto di competenza;
 4. giusta delibera del Direttore Generale del [...], n. [...], avente ad oggetto l'approvazione dello schema di protocollo, l'Amministrazione ha ritenuto, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici e la conformità dell'iniziativa con la normativa applicabile, di potersi avvalere delle attività di assistenza di CDP ai fini dell'implementazione del Progetto;
 5. nel corso dei contatti intercorsi tra l'Amministrazione e CDP, le Parti hanno espresso il comune interesse a cooperare per la realizzazione del Progetto e, pertanto, intendono sottoscrivere il

presente protocollo per meglio disciplinare i reciproci rapporti e le rispettive attività in relazione a tale cooperazione (il “**Protocollo**”).

Tanto premesso, e considerate le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente Protocollo:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Finalità)

- 1.1 Con il presente Protocollo, le Parti intendono definire i principi regolatori della cooperazione tra CDP e l’Amministrazione finalizzata alla realizzazione del Progetto con particolare riguardo all’analisi e all’implementazione delle attività di cui all’Allegato A (le “**Attività**”).
- 1.2 Le Parti intendono avviare un rapporto di collaborazione a fini istituzionali, tenuto conto dei comuni obiettivi e nei limiti della normativa applicabile e delle rispettive disposizioni statutarie, ivi incluso lo statuto di CDP, nonché, con particolare riguardo a quest’ultima, in esecuzione delle proprie finalità di Istituto Nazionale di Promozione, nonché in funzione della eventuale concessione di finanziamenti (in ogni caso subordinatamente ad una specifica istruttoria ed alle necessarie approvazioni) a supporto della realizzazione del Progetto come meglio indicato al successivo Articolo 2.

Articolo 2

(Oggetto)

- 2.1 La cooperazione disciplinata dal presente Protocollo ha per oggetto l’attività di supporto in favore dell’Amministrazione, per quanto attiene gli aspetti relativi alla fase di valutazione di fattibilità della Proposta, alla successiva eventuale procedura di gara per l’affidamento del Progetto e, ove ritenuto opportuno, alla realizzazione del Progetto. In particolare, CDP, in collaborazione con eventuali propri Consulenti (come di seguito definiti) anche avvalendosi dell’attività degli stessi, ai sensi del successivo Articolo 7, supporterà l’Amministrazione nello svolgimento delle Attività.
- 2.2 A seguito della sottoscrizione del Protocollo, entro tempistiche che tengano conto delle rispettive esigenze e delle necessità dell’Amministrazione, le Parti si incontreranno per definire nel dettaglio il programma delle attività di cooperazione in attuazione del presente Protocollo e definiranno, di comune accordo, un cronoprogramma per le attività di cooperazione. Al riguardo, al fine di (i) garantire un migliore utilizzo delle risorse dedicate

alle attività di consulenza inerenti il presente Protocollo – anche tenuto conto che le stesse saranno fornite da CDP all’Amministrazione a titolo non oneroso e che, in generale, costituiscono servizi di assistenza e consulenza che CDP presta ai sensi del proprio statuto a favore dei soggetti indicati in premessa e nell’ambito di numerosi progetti sul territorio – e di (ii) monitorare l’avanzamento del cronoprogramma concordato, le Parti faranno quanto di rispettiva competenza per rispettare il cronoprogramma concordato e l’Amministrazione farà sì che un proprio referente individuato partecipi ad incontri, di persona o in remoto, con cadenza coerente con il cronoprogramma concordato, con il referente di CDP.

- 2.3 Resta inteso che, di comune accordo tra le Parti, le Attività potranno essere variate nella maniera più opportuna, nel corso della durata del presente Protocollo, in dipendenza dalle esigenze di volta in volta rilevanti.

Articolo 3

(Eventuale supporto finanziario all’Amministrazione)

- 3.1 CDP potrà valutare eventuali richieste di finanziamento da parte dell’Amministrazione inerenti il Progetto nel rispetto delle prescrizioni normative e delle Circolari CDP tempo per tempo vigenti, individuando le migliori condizioni tempo per tempo praticabili e fornendo il supporto necessario a favorire, al ricorrere delle condizioni, il perfezionamento delle relative operazioni di finanziamento, fermo restando quanto previsto ai sensi dell’Articolo 6.3 che segue.
- 3.2 Qualora l’Amministrazione decidesse di realizzare il Progetto secondo uno dei contratti di Partenariato Pubblico Privato, così come individuati dall’art. 180 del D.lgs. 50/2016, CDP potrà altresì valutare se comunicare all’Amministrazione una clausola per l’inserimento da parte dell’Amministrazione stessa negli atti di gara, da cui si evinca la disponibilità di CDP a valutare il finanziamento in favore del futuro aggiudicatario della relativa procedura di partenariato pubblico privato, fermo restando quanto previsto ai sensi dell’Articolo 6.3 che segue.

Articolo 4

(Corrispettivo)

- 4.1 Le Parti convengono che le Attività rientrano nei rispettivi obiettivi strategici e sono compatibili con le funzioni svolte da ciascuna di esse e sono svolte nei limiti delle risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Non è, pertanto, previsto alcun corrispettivo per le attività rispettivamente svolte.

Articolo 5

(Durata)

- 5.1 Il presente Protocollo ha la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo eventuale proroga da concordare per iscritto tra le Parti, con un preavviso minimo di 3 mesi. Le Parti potranno terminare la collaborazione definita nel presente Protocollo in qualsiasi momento, salvo ragionevole preavviso scritto e, comunque, non inferiore a 30 (trenta) giorni.
- 5.2 La cessazione del presente Protocollo per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura (ivi inclusi danni, costi od oneri), in favore di alcuna delle Parti.

Articolo 6

(Effetti tra le Parti)

- 6.1 Il presente Protocollo non disciplina impegni contrattuali la cui violazione è soggetta a sanzione e regola bensì i principi di una cooperazione istituzionale in funzione dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione del Progetto. Le Parti si danno quindi espressamente atto che il presente Protocollo non è vincolante e non crea alcuna obbligazione in capo alle Parti, salvo quanto stabilito agli articoli 8, 9 e 12, né alcun vincolo tra le stesse, ferma restando la possibilità per le Parti di definire le modalità di concreta attuazione delle singole Attività.
- 6.2 Ciascuna Parte assumerà ogni decisione relativa al Progetto di cui al presente Protocollo in piena autonomia, svolgendo le opportune analisi e valutazioni nella propria esclusiva discrezionalità. In nessun caso, gli effetti derivanti dalle decisioni e dalle iniziative assunte dall'Amministrazione potranno essere imputati a CDP e/o ai Consulenti (come di seguito definiti) di quest'ultima, e pertanto, in capo ai medesimi non potrà sorgere alcuna responsabilità per le attività di cui al presente Protocollo poste in essere dall'Amministrazione.
- 6.3 Il presente Protocollo non determina alcun impegno in capo a CDP alla concessione di finanziamenti (in qualsiasi forma) o qualsivoglia altra prestazione, rimanendo ogni considerazione in merito subordinata:

- a) al soddisfacente completamento delle istruttorie interne e all'approvazione dei competenti organi deliberanti delle Parti coinvolte, anche alla luce della normativa applicabile, nonché dei regolamenti e *policy* interni di ciascuna Parte coinvolta;
 - b) alla eventuale negoziazione e stipula di appositi accordi o contratti, da concludersi separatamente tra le Parti.
- 6.4 Le Parti coopereranno al fine di poter includere le Attività nell'ambito della procedura avviata dalla BEI di cui in premessa. A tal fine, l'Amministrazione prende atto delle regole di condotta derivanti a suo carico dal "*Funding Agreement*" tra BEI e CDP, meglio dettagliate nell'Allegato B, e si impegna sin d'ora a rispettarle. Le Parti convengono che l'inosservanza da parte dell'Amministrazione delle suddette regole di condotta configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Protocollo e, conseguentemente, legittimerà CDP a risolvere lo stesso.
- 6.5 CDP, di concerto con l'Amministrazione, valuterà l'adozione di tutte le misure necessarie per evitare, eliminare o affrontare adeguatamente qualsiasi fatto o circostanza che possa dar luogo ad un conflitto di interessi nell'esecuzione delle attività di cui al presente Protocollo. CDP e l'Amministrazione dovranno garantire uno scambio informativo tempestivo qualora - durante lo svolgimento delle attività - sorgano eventuali conflitti di interesse.

Articolo 7

(Consulenti)

- 7.1 Per il raggiungimento degli obiettivi comuni di cui al presente Protocollo, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si avvalgono delle proprie strutture interne per le attività di programmazione, attuazione, verifica, analisi, valutazione e monitoraggio degli interventi.
- 7.2 Le Parti, ove ritenuto opportuno, potranno costituire gruppi di lavoro per il Progetto di cui al presente Protocollo.
- 7.3 Per lo svolgimento delle Attività previste nel presente Protocollo, le Parti potranno avvalersi dell'assistenza di consulenti terzi dotati di specifica competenza in merito (di seguito, i "**Consulenti**") individuati nel rispetto della normativa applicabile. Le Parti convengono espressamente che (i) anche su richiesta dell'Amministrazione, nel rispetto della normativa applicabile, nonché secondo quanto espressamente previsto nel contratto per l'affidamento dell'incarico al Consulente, specifici elaborati redatti da quest'ultimo possono essere utilizzati dall'Amministrazione nell'ambito del Progetto e relativamente a determinate attività di cui al presente Protocollo, fermo restando quanto previsto all'art. 8 che segue e

(ii) qualsiasi onere o spesa derivante dagli incarichi ai Consulenti di CDP sarà a carico di CDP, in quanto la stessa ha conferito l'incarico e perché le prestazioni del Consulente sono svolte unicamente a favore di CDP stessa.

7.4 Ciascuna Parte sosterrà i propri oneri e spese collegati e/o connessi con la negoziazione e l'esecuzione del presente Protocollo.

Articolo 8

(Competenze esclusive dell'Amministrazione)

- 8.1 Le Parti prendono atto, ed espressamente accettano, che le valutazioni relative al Progetto ed all'attuazione del medesimo, nonché gli atti di validazione, approvazione, diniego, verifica (e relativi processi istruttori) che saranno posti in essere in relazione a tale Progetto sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione e, pertanto, in nessun caso CDP e/o i relativi Consulenti potranno essere ritenuti responsabili delle decisioni assunte dall'Amministrazione in merito all'attuazione del Progetto, delle procedure di affidamento espletate dall'Amministrazione ed, eventualmente, delle modalità di realizzazione dello stesso.
- 8.2 Le Parti convengono che in nessun caso CDP, i suoi amministratori e i suoi dipendenti saranno responsabili nei confronti dell'Amministrazione per perdite, danni, costi, responsabilità o spese (incluse le spese legali) che questi possano subire o sostenere in relazione alle Attività ed alla loro esecuzione (anche ove le stesse e le relative esecuzioni siano svolte da CDP avvalendosi del supporto dei propri Consulenti), salvo il caso in cui tali perdite, danni, costi, responsabilità o spese siano subiti o sostenuti dall'Amministrazione quale conseguenza diretta di una condotta dolosa o gravemente colposa di CDP, dei propri amministratori o dipendenti, accertata giudizialmente in via definitiva.
- 8.3 L'Amministrazione si impegna a tenere CDP, i suoi amministratori e dipendenti indenni da qualsivoglia perdita, danno, costo, responsabilità o spesa che gli stessi possano subire o sostenere in relazione alle Attività ed alla loro esecuzione (inclusi anche i costi che siano eventualmente sostenuti per agire o resistere in giudizio), anche ove le stesse siano svolte da CDP avvalendosi del supporto dei propri Consulenti.
- 8.4 CDP prende atto, ed accetta espressamente, che l'Amministrazione si riserva la facoltà, per sopraggiunti motivi di interesse pubblico, di non procedere alla gara e/o all'aggiudicazione e/o di revocare la procedura in relazione al Progetto senza responsabilità alcuna verso CDP.

Articolo 9

(Confidenzialità e trattamento dei dati personali)

- 9.1 Fermo restando quanto previsto all'art. 10, le Parti si impegnano reciprocamente a non divulgare a terzi (fatta eccezione per i rispettivi Consulenti e per i soci di CDP) i dati, le informazioni e i documenti ricevuti per il perseguimento delle finalità previste nel presente Protocollo, salvo reciproco accordo ed unicamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle attività sopra richiamate e salvi i soggetti nei confronti dei quali la divulgazione sia dovuta o richiesta da parte di un'autorità governativa, bancaria, fiscale, regolamentare, o amministrativa, giudiziaria o di vigilanza, di qualsiasi natura e/o organi di controllo (interni ed esterni) o nel caso sia prevista ai sensi di leggi o regolamenti applicabili ovvero per ordine dell'Autorità amministrativa o giudiziaria.
- 9.2 Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo in conformità al Regolamento UE n. 679/2016, al D.lgs. n. 196/2003 e al D.lgs. n. 101/2018, nonché ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Con successivi accordi, le Parti determineranno le rispettive responsabilità in merito ai trattamenti dei dati personali che dovessero derivare dall'attuazione del presente Protocollo.

Articolo 10

(Pubblicità)

- 10.1 Le Parti potranno pubblicizzare la sottoscrizione del presente Protocollo e le risultanze degli interventi ivi previsti, attraverso la pubblicazione di comunicati sui rispettivi siti internet, ovvero attraverso apposite azioni di comunicazione ed eventi divulgativi, concordandone preventivamente i relativi contenuti.

Articolo 11

(Trattamento fiscale)

- 11.1 Il presente Protocollo e tutti gli atti, contratti, prestazioni e formalità ad esso relativi sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326) in quanto relativo ad un'operazione effettuata nell'ambito della gestione separata di CDP.

Articolo 12

(Clausola di salvaguardia)

- 12.1 CDP dichiara di essersi dotata di un codice etico, di un modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e di una policy di gruppo anticorruzione consultabili sul proprio sito internet, www.cdp.it, alle cui disposizioni saranno conformati i comportamenti nell'attuazione del presente Protocollo.
- 12.2 L'Amministrazione dichiara parimenti di conformarsi ai principi contenuti nella Legge 6 novembre 2012, n. 190 e che i propri dipendenti, nell'attuare il presente Protocollo, si impegneranno ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dai rispettivi Codici di comportamento adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 544 del 26.06.2014.
- 12.3 Le Parti convengono che l'inosservanza, per quanto direttamente applicabile, da parte di una di esse di una qualsiasi delle previsioni delle suddette normative accertata con sentenza di condanna passata in giudicato configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Protocollo e, conseguentemente, legittimerà le altre Parti a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile.

Articolo 13

(Comunicazioni)

- 13.1 Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo devono essere effettuate per iscritto e inviate tramite posta elettronica certificata o mediante qualsiasi altro mezzo idoneo a consentirne la prova dell'avvenuta ricezione ai seguenti recapiti:
- **Per l' Azienda Ospedaliera Santa Maria Terni**
 Via/piazza [•]– [•]
 Alla c.a. [•]
 E-mail: [•]
 PEC: [•]
 - **Per Cassa depositi e prestiti S.p.A.**
 Via Goito, 4 Roma
 Alla c.a. [•]
 e-mail: [•]
 PEC: [•]

Articolo 14

(Legge applicabile e foro competente)

- 14.1 Il presente Protocollo, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano.
- 14.2 Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza del presente Protocollo in via esclusiva al Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito.

Allegati

Allegato A: Attività di supporto all'Amministrazione.

Allegato B: Regole di condotta ai sensi del *Funding Agreement* tra BEI e CDP.

Il presente protocollo viene sottoscritto con firma digitale.

[inserire data]

Per le Parti

Per Azienda Ospedaliera Santa Maria Terni

.....

[●]

Per Cassa depositi e prestiti S.p.A.

.....

[●]

ALLEGATO A

Attività di supporto all'Amministrazione

Le attività di consulenza di CDP nei confronti dell'Amministrazione per il perseguimento degli obiettivi descritti in premessa nel presente Protocollo possono riguardare le fasi di realizzazione degli interventi relativi al Progetto.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Amministrazione potrà richiedere il supporto di CDP relativamente a:

Fase I – Fase di valutazione della Proposta

- supporto nell'analisi tecnica del progetto di fattibilità tecnico ed economica presentato con la Proposta;
- supporto nell'analisi tecnico ed economico-finanziaria della bozza di convenzione e della matrice dei rischi, nonché nell'eventuale interlocuzione con i soggetti istituzionali competenti in materia in merito all'allineamento della struttura contrattuale proposta con le regole Eurostat;
- supporto nelle analisi della strutturazione economico-finanziaria, della sostenibilità (“*affordability*”) e della convenienza (“*value for money assessment*”) del Progetto.

Fase II – Affidamento

- supporto – in caso di positiva valutazione della fattibilità tecnica e dichiarazione di pubblico interesse da parte dell'Amministrazione - nella strutturazione della documentazione di gara (i.e. bando e disciplinare di gara, supporto nella revisione della matrice dei rischi [e della bozza di convenzione]);
- supporto per la definizione di risposte ai quesiti tecnici / economico-finanziari eventualmente posti dai concorrenti;

Fase III – Esecuzione

Laddove non sia coinvolta nel finanziamento e/o nell'esecuzione del Progetto a supporto dell'operatore economico aggiudicatario, CDP può, su richiesta dell'Amministrazione, offrire

supporto anche nella fase di esecuzione del contratto. In particolare, a fronte della necessità dell'Amministrazione, CDP potrebbe svolgere le attività di:

- supporto nel monitoraggio di avanzamento del programma lavori;
- supporto nell'eventuale gara per l'affidamento dei servizi tecnici (direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudi, consulenze tecniche specialistiche);
- consulenza tecnico/amministrativa sulle principali tematiche inerenti alla gestione del contratto.

BOLLA

ALLEGATO B

Regole di condotta ai sensi del Funding Agreement tra BEI e CDP

1. Regole di condotta

- 1.1 L'Amministrazione prende atto delle regole di condotta "*EIB Anti-Fraud Policy. Policy on preventing and deterring prohibited conduct in European Investment Bank activities*", disponibili sul sito web della BEI come di volta in volta aggiornate e si impegnano a non commettere alcuna condotta illecita ("*Prohibited Conduct*") ai sensi di tali regole e a far sì che alcuna delle persone o soggetti che agiscono per loro conto incorra in condotte illecite nello sviluppo delle iniziative oggetto del Protocollo e/o nell'esecuzione del Protocollo.
- 1.2 L'Amministrazione si impegna inoltre ad adottare tutte le misure che CDP, su richiesta di BEI, dovesse ragionevolmente richiedere al fine di accertare e/o porre fine a qualsiasi condotta illecita presunta o sospettata in relazione nello sviluppo delle iniziative oggetto del Protocollo e/o all'esecuzione del Protocollo.

2. Diritti di proprietà intellettuale

- 2.1 Fermi restando eventuali diritti di proprietà intellettuale pre-esistenti in capo a qualsiasi soggetto o persona, i diritti di proprietà intellettuale in nuovi materiali prodotti o preparati da CDP o dai suoi consulenti ai sensi del Protocollo, ivi incluse relazioni e relativi dati e informazioni quali mappe, diagrammi, piani, disegni, database, altri documenti e software, materiali o supporti di memoria, spetteranno congiuntamente all'Amministrazione, a CDP e a BEI, restando inteso che l'Amministrazione e CDP e per essa la BEI avranno il diritto di utilizzare, sfruttare e applicare tali diritti di proprietà intellettuale senza necessità di alcun preventivo consenso delle altre Parti.
- 2.2 L'Amministrazione farà in modo (i) di concedere a CDP, per quanto possa essere necessario, tutti i diritti di proprietà intellettuale preesistenti che siano rilevanti e necessari per lo sviluppo delle iniziative oggetto del Protocollo e l'adempimento da parte di CDP delle proprie obbligazioni ai sensi del Protocollo e del Funding Agreement con BEI e (ii) che i diritti di proprietà intellettuale spettanti a BEI ai sensi del precedente articolo 2.1 non siano ristretti o limitati in misura sostanziale da tali diritti di proprietà intellettuale preesistenti.

L'Amministrazione dovrà dare a CDP tutte le informazioni a tale riguardo necessarie affinché quest'ultima possa a sua volta informare BEI.

3. Comunicazione e visibilità

- 3.1 L'Amministrazione adotterà tutte le misure necessarie al fine di pubblicizzare che le iniziative oggetto del presente Protocollo sono state finanziate dall'Unione Europea nell'ambito dell'“*European Investment Advisory Hub*” (“**EIAH**”). Le informazioni fornite alla stampa, al pubblico o a terzi e tutto il relativo materiale pubblicitario, le comunicazioni ufficiali, nonché le relazioni e le pubblicazioni prodotte nello sviluppo delle iniziative oggetto del Protocollo dovranno riportare che le stesse sono state realizzate “*con il finanziamento dell'Unione Europea attraverso l'European Investment Advisory Hub*”, rendendo visibile, in modo adeguato, il logo dell'Unione Europea, il logo dell'EIAH e gli altri ulteriori strumenti di identificazione dell'EIAH che saranno forniti di volta in volta da BEI.
- 3.2 L'Amministrazione dovrà ottenere il previo consenso scritto da parte della BEI in merito a qualsiasi utilizzo degli elementi per dare visibilità al contributo della BEI, incluso il logo della BEI, e dovrà garantire che i diversi loghi utilizzati abbiano lo stesso peso in termini di dimensioni e posizionamento.
- 3.3 Le pubblicazioni relative alle iniziative ed allo svolgimento delle attività oggetto del Protocollo quali relazioni, pubblicazioni con un codice ISBN, *newsletter*, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, incluso internet, devono precisare che il relativo documento è stato prodotto con il finanziamento dell'Unione Europea, riportando uno specifico *disclaimer* in cui si afferma che le opinioni ivi espresse non possono essere in alcun modo considerate come opinioni ufficiali dell'Unione Europea o della BEI.
- 3.4 L'Amministrazione dovrà informare CDP sulle misure attuate per garantire la visibilità del contributo finanziario dell'Unione Europea, fornendo anche i link dei siti web in cui sono state pubblicate le informazioni relative alle iniziative oggetto del Protocollo e dovrà comunicare a CDP lo stato di avanzamento delle pubblicazioni, dei comunicati stampa e degli aggiornamenti relativi al presente Protocollo, le modalità e la data in cui verranno pubblicati.
- 3.5 Fermo restando quanto precede, l'Amministrazione prende atto e riconosce che CDP e la BEI potranno utilizzare le informazioni ed i dati relativi alle iniziative oggetto del Protocollo nelle proprie comunicazioni e nel materiale pubblicitario che la BEI potrà predisporre nel contesto dell'EIAH.

4. Conflitto di interessi

- 4.1 L'Amministrazione adotterà tutte le misure necessarie per evitare, eliminare o affrontare adeguatamente qualsiasi fatto o circostanza che possa dar luogo ad un conflitto di interessi nell'esecuzione del presente Protocollo. Si verifica un conflitto di interessi nel caso in cui risulti compromesso l'esercizio imparziale e oggettivo delle funzioni da parte delle persone che mettono in atto le iniziative oggetto del Protocollo.
- 4.2 L'Amministrazione dovrà informare tempestivamente CDP qualora – durante lo sviluppo delle iniziative - sorgano eventuali conflitti di interesse, comunicando le misure adottate per risolvere tali conflitti. In ogni caso, CDP si riserva il diritto di richiedere all'Amministrazione misure aggiuntive, se ritenuto necessario.

5. Protezione dei dati personali

- 5.1 L'Amministrazione dovrà garantire un'adeguata protezione dei dati personali. Qualsiasi attività che implichi il trattamento di dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, adattamento o modifica, recupero, consultazione, uso, divulgazione, cancellazione o distruzione, deve essere conforme alla normativa applicabile dell'Unione Europea e a qualsiasi altra norma, regolamento interno e procedura dell'Amministrazione che sia in linea con la legge applicabile. I dati personali raccolti ai sensi del Protocollo potranno essere ulteriormente trattati soltanto nella misura in cui siano necessari ai fini dell'esecuzione delle attività e degli obblighi dell'Amministrazione previsti ai sensi del presente Protocollo.
- 5.2 In particolare, l'Amministrazione dovrà, in conformità con la legge applicabile e le relative norme, regolamenti, policy e procedure:
- (a) garantire che i soggetti interessati ricevano informazioni e comunicazioni trasparenti sulle modalità relative all'esercizio dei loro diritti;
 - (b) adottare adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative tenendo conto dei rischi inerenti qualsiasi attività di trattamento dei dati e la natura delle informazioni relative alla persona interessata, al fine di:
 - (i) impedire a qualsiasi persona non autorizzata di accedere ai sistemi informatici per attività quali, in particolare, lettura, copia, modifica o rimozioni non autorizzate dai supporti di memorizzazione, immissione di dati non autorizzati nonché divulgazione, modifica o cancellazione non autorizzata delle informazioni ivi memorizzate;

- (ii) garantire che gli utenti autorizzati di un sistema IT che eseguono tali operazioni possano accedere solo alle informazioni a cui si riferisce il loro diritto di accesso;
- (iii) definire la propria struttura organizzativa in modo tale da soddisfare i requisiti di cui sopra.

6. Cooperazione nella protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea

6.1 L'Amministrazione acconsente a che la BEI, la Commissione, l'OLAF (*Ufficio Europeo per la lotta antifrode*), la Corte dei conti dell'Unione Europea e qualsiasi revisore esterno autorizzato da una delle istituzioni che precedono, (i) verifichino, esaminino i documenti originali (incluso il diritto di estrarne copia), anche mediante controlli *in loco*, relativi all'attuazione delle iniziative oggetto del Protocollo; e (ii) conducano un controllo completo, se necessario, sulla base della documentazione di supporto, dei documenti contabili e di qualsiasi altro documento rilevante ai fini del finanziamento delle iniziative oggetto del Protocollo. Tali verifiche possono aver luogo fino a sette (7) anni dopo la conclusione delle iniziative oggetto del Protocollo.